



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 585 GAB/DecA/27 del 24.04.2013

Oggetto: L.R. 5 .7.1979, n. 59. – Art. 4, Disposizioni sulla pesca del corallo per l'anno 2013 nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna.

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 14, sull'organizzazione della regione e degli Assessorati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii., "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";
- VISTO il Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 20 ottobre 1986 e ss.mm.ii. "Disciplina della pesca subacquea professionale". Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 dicembre 1986, n. 280;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 26 luglio 1995 "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca". Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 1995, n. 203;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

- VISTO il Decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 271” Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485”. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185, S.O.);
- VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2002, n. 218 “Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera, pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2002, n. 231 e in particolare l’art. 8 (imbarco di ricercatori);
- VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004 n. 153 e ss.mm.ii. “Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 2004, n. 145.
- VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26) e in particolare l’articolo 10 lettere h) i);
- VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 gennaio 2012 “Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2012, n. 121;
- VISTE le LL.RR. 5 luglio 1979, n. 59 e 30 maggio 1989, n. 23, riguardanti la regolamentazione della pesca del corallo;
- VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca;
- VISTA la Decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998 relativa all’adesione della Comunità Europea alla Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo (CGPM);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

- VISTO il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 e in particolare gli articoli 17 (notifica preventiva), 43 (porti designati) e 58 (tracciabilità);
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO il Decreto ministeriale del 10 novembre 2011 finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
- VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del 28 dicembre 2011 (così come modificato dal decreto 29 maggio 2012) relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTA la Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10672 del 16.04.2012 inerente il Regolamento (CE) n. 1343/2011;
- VISTA la Raccomandazione GFCM/35/2011/2 sullo sfruttamento del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo e in particolare il punto 2 e 3 della raccomandazione relativi al divieto di utilizzo di Remotely Operated underwater Vehicles (R.O.V.) per lo sfruttamento del corallo rosso e la relativa ricerca dei banchi;
- VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (prot. n. 3812 dell'8 febbraio 2012) relativamente alla posizione assunta dall'Italia in riferimento al rispetto della raccomandazione GFCM/35/2011/2, sul divieto di utilizzo di Remotely Operated underwater Vehicles (R.O.V.) per la ricerca e il prelievo di corallo rosso;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

- VISTO il Decreto del Presidente n. 52 del 14.3.2013 prot. n. 6970, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale e del Vicepresidente della Regione." e, in particolare, le disposizione dell'articolo 1 in base al quale è stato nominato, tra i componenti della Giunta regionale, il signor Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi, nato a Sassari il 26 maggio 1965, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2192/DecA/122 del 22.12.2011 "L.R. n. 3/2006, art. 6 Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche. Programmazione degli interventi annualità 2011 (euro 6.000.000 in conto competenza sul capitolo SC06.1370 - UPB S06.05.003 - CdR 00.06.01.09);
- VISTO il progetto di ricerca dal titolo: "Misure gestionali volte al ripopolamento degli stock di corallo rosso (*Corallium rubrum* L., 1758)" del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (DI.S.V.A. ex D.B.A.E.) dell'Università degli studi di Cagliari di cui al Decreto dell'Assessore dell'agricoltura n.3189/DecA/108 del 19.12.2008;
- VALUTATI i risultati delle indagini commissionate dalla Regione Sardegna sullo stato della risorsa del corallo rosso nelle acque della Sardegna svolte dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli studi di Cagliari e le relative indicazioni gestionali (nota prot. n. 5080 del 21.03.2013);
- VALUTATI i dati sullo sforzo di prelievo esercitato negli ultimi anni (2008-2012) che evidenziano per la scorsa stagione rispetto al 2011, una riduzione dei quantitativi totali di corallo raccolto - da ricondurre alla minore operatività dei pescatori sia in termini di numero di operatori attivi che di giornate di pesca complessive - e una maggiore concentrazione dello sforzo di prelievo su un numero più ristretto di aree interessando prevalentemente le coste settentrionali (in particolare l'area antistante San Teresa di Gallura) e nord- occidentali (Bosa e Alghero);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/13 del 3.02.2011, concernente "Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59. Regolamentazione della pesca del corallo per l'anno 2011.L.R. n. 37/1956 "Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca". Programmazione risorse bilancio regionale 2011. Euro 40.000 (Capitolo SC06.1366 - UPB S06.05.002 CdR 00.06.01.09)." e in particolare le disposizioni relative all'attivazione di un percorso formativo mirato alla certificazione della qualifica professionale per la pesca del corallo rosso;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/8 del 19.03.2013, concernente "Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59. Regolamentazione della pesca del corallo per l'anno 2013.";
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59 l'Assessore competente, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione, adotta annualmente un decreto che stabilisce la durata del periodo di pesca, la quantità massima prelevabile giornalmente, le zone di pesca e le modalità e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione;
- CONSIDERATO che la normativa vigente attualmente non prevede il riconoscimento di uno specifico titolo abilitativo che qualifichi gli operatori a svolgere l'attività di prelievo del corallo e che tale attività, particolarmente complessa e difficoltosa anche per le elevate profondità alle quali viene svolta (oltre gli 80 metri), sottopone gli operatori a notevoli rischi;
- NELLE MORE dell'attivazione, di concerto con l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, di un percorso formativo mirato alla certificazione di una qualifica professionale che abiliti all'esercizio professionale della pesca del corallo, in conformità alle previsioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/13 del 3.02.2011;
- RITENUTO di dover prevedere dei requisiti di accesso all'attività di prelievo del corallo più restrittivi rispetto all'attività di pesca professionale subacquea, in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

considerazione delle peculiari abilità tecniche e conoscenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di prelievo del corallo;

CONSIDERATA in particolare la complessità della pesca del corallo che necessita di una consolidata esperienza degli operatori non solo per quanto attiene le speciali tecniche di immersione subacquea a garanzia della tutela degli stessi operatori, ma anche per quanto riguarda la tecnica di prelievo della risorsa in relazione alle esigenze di protezione dello stesso corallo e dell'ambiente circostante;

VALUTATA pertanto l'esigenza di individuare quale requisito di accesso all'attività di prelievo la comprovata esperienza acquisita a livello nazionale o internazionale nell'esercizio della pesca del corallo rosso - onde garantire al contempo un adeguato svolgimento dell'attività e la salvaguardia della risorsa - da valutare unitamente ai necessari requisiti fisici e professionali;

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/8 del 19.03.2013 prevede un contingentamento delle autorizzazioni rilasciabili per la stagione di prelievo 2013 che non potranno essere superiori a venticinque e che pertanto si rende necessario prevedere dei criteri di selezione delle domande ammissibili nel caso in cui pervengano in numero superiore a 25, come riscontrato per le passate annualità;

RITENUTO opportuno operare la selezione dei soggetti in possesso dei requisiti di ammissione in base all'anzianità di esercizio effettivo della pesca del corallo e in subordine all'anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi al fine di valorizzare la pregressa esperienza e la professionalità acquisita;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.59/1979 l'Amministrazione regionale deve provvedere al rilevamento dei banchi di corallo, ai fini di un razionale sfruttamento degli stessi, potendosi avvalere tra gli altri di enti pubblici specializzati;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

- CONSIDERATE** le positive risultanze scientifiche ottenute nell'ambito della sperimentazione di utilizzo di R.O.V. per la perlustrazione dei banchi di corallo (di cui al Decreto n. 1204/DecA/83 del 08.08.2012) avviata nel 2012 che ha consentito di rilevare importanti parametri biometrici e morfometrici delle colonie prelevate nelle principali aree di raccolta;
- VISTA** la nota (prot. n. 6036 del 5.04.2013) con la quale l'Amministrazione regionale ha richiesto alle Università competenti della Sardegna la comunicazione dei progetti di ricerca in atto in materia di corallo rosso e la disponibilità a partecipare alla prosecuzione della sperimentazione di utilizzo di R.O.V. per la perlustrazione dei banchi di corallo;
- VISTA** la nota di risposta (prot. n. 6075 del 8.04.2013) del D.I.S.V.A. dell'Università degli studi di Cagliari con la quale si comunicano i progetti di ricerca in materia di corallo rosso in corso di attuazione tra i quali "Misure gestionali volte al ripopolamento degli stock di corallo rosso (*Corallium rubrum* L., 1758)" di cui al Decreto dell'Assessore dell'agricoltura n.3189/DecA/108 del 19.12.2008 e viene data la disponibilità di personale qualificato a partecipare alla sperimentazione dell'utilizzo del R.O.V. per la perlustrazione dei banchi di corallo rosso;
- CONSIDERATO** il parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca ricostituito ai sensi della legge 5 luglio 1963 n. 14, nella seduta del 23 aprile 2013

DECRETA

- ART. 1**
1. Nelle acque del mare territoriale prospicienti il territorio della Sardegna l'esercizio della pesca del corallo per l'anno 2013 è disciplinato dalle seguenti disposizioni:
- a) l'attività di pesca può essere esercitata unicamente dai pescatori titolari dell'autorizzazione regionale, nel rispetto della normativa vigente sulla



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

sicurezza, equipaggiati con apparecchi individuali autonomi o no per la respirazione subacquea, esclusivamente mediante l'uso della piccozza (art. 1 della L.R. 30 maggio 1989, n. 23);

b) la pesca può essere effettuata esclusivamente dai soggetti di cui alla precedente lettera a) a partire dal 15 maggio sino al 15 ottobre 2013;

c) le imbarcazioni di appoggio utilizzate dai pescatori titolari dell'autorizzazione regionale devono essere dotate di apposita licenza/attestazione provvisoria di pesca ministeriale in corso di validità che ne abilita l'utilizzo come unità di appoggio alla pesca subacquea professionale in uno o più compartimenti marittimi della Regione Sardegna; le unità di appoggio devono essere attrezzate con tutte le dotazioni di bordo necessarie a garantire la sicurezza dei pescatori di corallo, così come appositamente certificato dal piano di sicurezza sul lavoro approvato e vidimato dall'autorità competente, tale documentazione (licenza/attestazione provvisoria di pesca ministeriale e piano di sicurezza dell'imbarcazione) deve essere presentata unitamente alla richiesta di autorizzazione;

d) durante la stagione di prelievo 2013, in prosecuzione di quanto disposto nel 2012, è consentita la detenzione e l'utilizzo di R.O.V. (*Remotely Operated Vehicles*) per la perlustrazione dei banchi di corallo rosso esclusivamente nell'ambito dell'attuazione di progetti di ricerca scientifica cui partecipano Università della Sardegna solo in presenza di osservatori a bordo appositamente individuati nell'ambito di tali progetti, designati con successivo decreto assessoriale, e previa comunicazione all'autorità marittima competente; a tal fine gli operatori interessati sono tenuti ad indicare nel modulo di domanda di cui all'Allegato C l'interesse a partecipare a tale sperimentazione;

e) al di fuori delle fattispecie di cui alla precedente lettera d) è vietato nel mare territoriale prospiciente il territorio della Sardegna l'utilizzo e la detenzione a bordo delle unità di appoggio adibite e autorizzate alla pesca del corallo rosso



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

di R.O.V. (*Remotely Operated Vehicles*) per la ricerca e/o lo sfruttamento dei banchi di corallo; tale divieto è esteso a tutte le unità da pesca professionali ed alle unità destinate alla navigazione da diporto adibite a scopi sportivi, ricreativi o commerciali;

f) ciascuna imbarcazione di appoggio, può essere utilizzata al massimo da due corallari, compreso il corallaro imbarcato per ragioni di sicurezza;

g) il titolare dell'autorizzazione regionale può pescare giornalmente una quantità di corallo rosso non superiore a 2,5 kg la cui taglia minima corrisponde ad un diametro basale di 8 mm; per le colonie sottotaglia è consentita con una tolleranza massima pari al 5% del peso totale del corallo prelevato giornalmente (0.125 Kg). La misurazione con l'utilizzo del calibro viene effettuata nella ramificazione, a metà del tratto compreso tra la base e la prima diramazione come da schema allegato (allegato A);

h) il corallo immediatamente dopo la raccolta deve essere tenuto in acqua anche in superficie per almeno mezz'ora nel retino, di maglia non inferiore a mm. 5, al fine di consentire l'emissione dei prodotti gametici; tale retino deve essere in dotazione all'unità di appoggio;

i) ai fini della tutela della risorsa, si raccomanda il rilascio immediato dopo la raccolta, possibilmente nei siti di prelievo, degli apici del corallo spezzati accidentalmente o recisi e non commercializzabili;

l) le operazioni di sbarco del prodotto prelevato nel mare territoriale devono obbligatoriamente essere effettuate nei porti di sbarco designati di cui alla tabella sottostante, previa comunicazione all'autorità marittima competente con almeno 2 ore di anticipo rispetto all'arrivo previsto in porto:

Porti di sbarco designati per la pesca del corallo	
1)	Santa Teresa di Gallura
2)	Castesardo
3)	Alghero



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

4)	Bosa
5)	Portoscuso
6)	Calasetta
7)	Villasimius
8)	Arbatax

m) ai fini del controllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata:

i) le unità appositamente autorizzate al prelievo del corallo rosso in territorio extra-regionale possono sbarcare il corallo esclusivamente nei porti di sbarco di cui al comma 1 lettera l) del presente articolo;

ii) è vietato a qualsiasi utilizzatore di unità da diporto il prelievo, la detenzione e lo sbarco di corallo rosso proveniente dal mare territoriale ed extra-territoriale lungo le coste del territorio regionale.

n) l'attività di pesca del corallo rosso può essere esercitata nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna, a profondità non inferiori a 80 metri, con esclusione delle zone di cui al comma 1 lettera o) del presente articolo;

o) è vietato, al fine di favorire la ricostituzione della risorsa, esercitare la pesca del corallo rosso nelle seguenti zone:

1) zone di mare protette, come rappresentato nell'elaborato grafico (allegato B), delimitate quali "Area Marina Protetta" (Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre, Capo Caccia-Isola Piana, Isola dell'Asinara, Tavolara-Punta Coda Cavallo, Capo Carbonara-Villasimius), parchi (Arcipelago della Maddalena e Porto Conte) e per quelle di seguito delimitate in tabella, nelle quali tale attività è vietata:

COSTA	AREE DI MARE INTERDETTE	LATITUDINE	LONGITUDINE	LIMITE VIRTUALE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

ORIENTALE	TRA CAPO COMINO E CAPO BELLAVISTA	40° 31' 700 NORD 39° 55' 800 NORD	9° 49' 700 EST 9° 42' 800 EST	90° EST 90° EST
NORD ORIENTALE	TRA CAPO TESTA E CAPO CODA CAVALLO	41° 14' 614 NORD 40° 50' 634 NORD	9° 08' 647 EST 9° 43' 701 EST	270° OVEST 90° EST

2) "zona campione di studio del corallo", in prossimità di Capo Caccia (costa nord-occidentale della Sardegna) compresa tra le seguenti coordinate:

- lat. 40° 35' 30 Nord
- long. 8° 06' 05 Est
- lat. 40° 35' 30 Nord
- long. 8° 07' 45 Est
- lat. 40° 34' 30 Nord
- long. 8° 06' 05 Est
- lat. 40° 34' 30 Nord
- long. 8° 07' 45 Est

p) l'area di mare compresa tra Capo Mannu e Capo Pecora, è riaperta al prelievo per l'anno 2013 (come inizialmente stabilito con Decreto n. 15 del 18.05.2005) e assoggettata ad una particolare sorveglianza da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in coordinamento con le Autorità statali e locali competenti.

q) i pescatori titolari dell'autorizzazione regionale, sono invitati a fornire la massima disponibilità e collaborazione:

- per lo svolgimento delle attività di controllo previste nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/8 del 19.03.2013 e necessarie a favorire il rispetto della normativa anche in materia di tracciabilità, da parte del personale degli



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

organi di vigilanza che potrà essere inviato a campione a bordo delle unità di appoggio alla pesca del corallo;

- per l'attuazione di progetti di ricerca scientifici delle Università della Sardegna, consentendo, nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza, l'imbarco di personale dell'Università appositamente autorizzato da parte delle competenti autorità marittime e dal Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro pastorale.

ART. 2

1. In conformità a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/8 del 19.03.2013 il numero massimo delle autorizzazioni per l'anno 2013 è di 25.

2. Possono presentare domanda di autorizzazione i pescatori di corallo e i pescatori professionali subacquei, in possesso di un attestato di qualificazione professionale per l'esercizio della pesca professionale subacquea senza limiti di immersione, che possano dimostrare di essere stati autorizzati ai sensi di legge ed avere svolto effettivamente l'attività di pesca del corallo in almeno un'annualità dal 2002 al 2012;

3. I richiedenti di cui al comma 2 devono inoltre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- idoneità fisica all'esercizio della pesca subacquea professionale senza limite di immersione, secondo le indicazioni contenute nella scheda allegata al Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 20 ottobre 1986 e ss.mm.ii.; l'idoneità fisica è attestata dal medico di porto o da un medico designato dal Capo del Compartimento Marittimo;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

- iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi Professionali presso uno dei compartimenti marittimi della Sardegna a norma del D.Lgs. n. 153 del 26 maggio 2004;
- iscrizione all'INPS o ad altro ente previdenziale (se dovuta);
- Partita IVA (se dovuta);

4. Qualora il numero delle richieste ammissibili sia superiore al numero delle autorizzazioni previste si procede ad una scelta secondo i seguenti criteri:

1. anzianità di esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo;
2. anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

5. A parità di anzianità di esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo si darà priorità ai richiedenti che possano dimostrare una maggiore anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

6. In sede di valutazione di rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni previste all'art. 9 della L. R. n. 59/1979.

ART. 3

1. La domanda di autorizzazione, redatta in bollo secondo lo schema allegato (Allegato C), deve essere consegnata o fatta pervenire all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Servizio Pesca e acquacoltura, Via Pessagno n. 4, 09126 Cagliari, unitamente alla dichiarazione dell'impresa di pesca armatrice dell'imbarcazione di appoggio di cui all'Allegato D, all'eventuale documentazione comprovante i requisiti di cui all'art. 2 comma 2 (esclusivamente per chi ha svolto l'attività di pesca del corallo in acque extra-territoriali), alla licenza di pesca/attestazione provvisoria ministeriale dell'imbarcazione di appoggio in corso di validità, al piano di sicurezza del lavoro dell'imbarcazione di appoggio indicata e all'eventuale scheda tecnica e documentazione fotografica



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

relativa al R.O.V. da utilizzare durante la sperimentazione di cui all'art. 1 comma 1 lettera d), entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 13 maggio 2013.

2. Alla domanda dovranno essere allegati, inoltre, i seguenti documenti :

- certificato medico di idoneità, attestante il possesso dei requisiti fisici atti a poter esercitare pesca subacquea professionale senza limiti di immersione, rilasciato dal medico di porto o da un medico designato dal Capo del Compartimento Marittimo;
- marca da bollo di 14,62 euro.

3. L'ammontare della tassa per la stagione 2013 è di euro 1.500,00. Il versamento potrà essere effettuato: - sul conto corrente postale n. 60747748, intestato a Regione Autonoma Sardegna -Tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione per la pesca del corallo .

Il bollettino postale dovrà riportare la causale di versamento "tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione per la pesca del corallo – Annualità 2013". Per i versamenti su tale conto eseguiti tramite bonifico bancario dovrà essere indicato il codice IBAN IT / 21 / Q / 07601 / 04800 / 000060747748.

- oppure sul conto corrente bancario acceso presso UniCredit SpA - Tesoreria regionale, intestato a Regione Autonoma della Sardegna, il cui codice IBAN è IT / 15 / W / 02008 / 04810 / 000010951778. Per i bonifici da banche estere dovrà essere indicato il seguente codice BIC SWIFT: UNCRITM1H60. Nel bonifico bancario dovranno essere riportati i dati completi del soggetto che lo dispone e la causale di versamento, formata da:

- il capitolo di entrata del bilancio regionale (EC 349.005);
- la seguente motivazione per la quale si effettua il bonifico "tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione per la pesca del corallo – Annualità 2013".



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

4. La ricevuta del versamento della tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione per la pesca del corallo, dovrà essere consegnata o comunque fatta pervenire all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Servizio Pesca e acquacoltura entro e non oltre il termine indicato nella nota con la quale è comunicata l'accettazione della domanda.

ART. 4.

1. L'autorizzazione regionale consente esclusivamente la pesca del corallo secondo quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. 5 luglio 1979, n. 59.

2. Coloro i quali, pur avendo ottenuto l'autorizzazione regionale non esercitano l'attività di pesca del corallo per due annualità consecutive, fatte salve comprovate cause di forza maggiore, saranno esclusi dal procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'annualità successiva.

3. A bordo dei natanti-appoggio dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza il giornale di bordo, sul quale il titolare dell'autorizzazione deve riportare, per ogni giornata di pesca, il tipo di corallo pescato e la quantità e aggiungere notizie riguardanti le coordinate geografiche della zona di pesca, la profondità del banco e la natura del fondale, secondo il modello approvato con successiva Determinazione del Direttore del Servizio Pesca di cui all'articolo 5.

4. Tale giornale di bordo, che viene consegnato unitamente all'autorizzazione, deve essere restituito all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Servizio Pesca e acquacoltura, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di pesca.

ART 5.

1. Il Direttore del Servizio Pesca e acquacoltura con determinazione stabilisce il modello del giornale di bordo da consegnare unitamente all'autorizzazione agli operatori autorizzati ed eventuali ulteriori disposizioni che dovessero rendersi necessarie.

ART 6.

1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Del presente decreto viene dato avviso sui principali quotidiani regionali.

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione (www.regione.sardegna.it) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, lì

L'Assessore

Oscar Cherchi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE


DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

Allegato A

Metodo di misurazione del corallo

La misurazione deve essere effettuata nella ramificazione, a metà del tratto compreso tra la base e la prima diramazione, secondo lo schema allegato:



H= tratto compreso fra la base e la prima diramazione.

L= diametro basale.




REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

Allegato B





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

MARCA DA BOLLO
(EUR 14,62)

Allegato C

**MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LA PESCA DEL CORALLO NEL MARE
TERRITORIALE DELLA SARDEGNA -ANNO 2013**

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE - Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.)

Il/la sottoscritto/a

_____ (cognome) _____ (nome)
nato/a a _____ (luogo) _____ (prov.) il _____

residente a _____ (luogo) _____ (prov.) in via _____ n. _____
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.

DICHIARA

In qualità di

pescatore professionale,

titolare dipendente Altro _____ (specificare) dell'impresa di seguito specificata _____
denominata _____ -

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
_____;- n. iscr. INPS (o altro Ente) _____ n.

iscr. CCIAA _____ di _____;- n. iscrizione nel Registro dei
Pescatori Marittimi _____ del _____ Compartimento Marittimo di _____
_____;

- di avere la disponibilità per l'esercizio della pesca del corallo per l'anno 2013 dell'imbarcazione avente
licenza di pesca/attestazione provvisoria ministeriale n. _____ del
_____ ; che ne abilita l'utilizzo come "unità di appoggio alla pesca subacquea
professionale", abilitata ad operare in quanto tale nei seguenti compartimenti
marittimi _____ : denominata _____,
numero UE _____, costruita nel _____, _____ (materiale), avente LFT
di _____ e GT di _____, dotata di motore _____,
costruito nel _____, con potenza massima di esercizio pari a _____ (kw), iscritta nel



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

Registro delle Navi Minori Galleggianti al n. _____ - Compartimento Marittimo di _____ proprietario _____, l'armatore _____;

- di poter documentare l'esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo praticata (specificare dove) _____ per gli anni _____

(non devono essere presi in considerazione gli anni nei quali, pur avendo ottenuto l'autorizzazione, la pesca non si è svolta - per chi ha praticato l'attività in acque extra-territoriali della Sardegna allegare la documentazione comprovante);

- di essere in possesso della seguente qualifica professionale: _____;

- di fare uso, per l'esercizio della pesca del corallo per l'anno 2013, di apparecchi _____ (specificare se ad area compressa oppure a miscela);

- di avere la seguente anzianità di iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi pari ad anni _____ (indicare il numero complessivo di anni di iscrizione), dall'anno _____ (sede prima iscrizione) all'anno _____ (sede di iscrizione attuale);

di essere in regola con gli adempimenti concernenti i versamenti contributivi di cui alla posizione _____

(specificare la fattispecie: impresa individuale, società cooperativa etc., l'ente previdenziale e la relativa posizione INPS, INAIL, altro; codice, matricola etc., specificando nel caso in cui il soggetto sia un'impresa che utilizza personale dipendente);

di non essere in regola con in regola con gli adempimenti concernenti i versamenti contributivi di cui alla posizione _____

(specificare la fattispecie: impresa individuale, società cooperativa etc., l'ente previdenziale e la relativa posizione INPS, INAIL, altro; codice, matricola etc., specificando nel caso in cui il soggetto sia un'impresa che utilizza personale dipendente) e di aver attivato le procedure consentite dalla legge per sanare la posizione debitoria _____ (specificare)

di essere interessato alla sperimentazione dell'utilizzo del R.O.V. (*Remotely Operated Vehicle*) per la ricerca dei banchi di corallo da effettuarsi solo in presenza di osservatori a bordo dell'unità da pesca sopraindicata, previa comunicazione all'autorità marittima competente, nell'ambito di progetti di ricerca scientifica cui partecipano università della Sardegna; e di utilizzate a tal fine il R.O.V. modello _____

(specificare tutte le caratteristiche tecniche dello strumento incluse le dimensioni, il peso come da scheda tecnica allegata ed eventuale numero di matricola)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

- di non aver commesso violazioni della L.R. n. 59/1979 e ss.mm.ii. e gravi violazioni della normativa vigente in materia di pesca marittima di cui all'allegato 1 del D.lgs n. 4/2012 incompatibili con il rilascio dell'autorizzazione richiesta;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- di allegare la seguente documentazione:

Documentazione comprovante l'esercizio effettivo della pesca del corallo (solo se effettuata in acque extra-territoriali)

Certificato medico di idoneità

Marca da bollo

Licenza di pesca/attestazione provvisoria ministeriale dell'unità di appoggio che ne abilita l'utilizzo come "unità di appoggio alla pesca subacquea professionale"

Piano di sicurezza del lavoro dell'imbarcazione di appoggio approvato e vidimato dall'autorità competente

Scheda tecnica e documentazione fotografica relativa al R.O.V. da sperimentare per la ricerca dei banchi di corallo (solo per gli interessati alla sperimentazione)

(luogo, data)

IL DICHIARANTE

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e deve essere presentata unitamente alla fotocopia di un documento d'identità.

Il modello deve essere compilato inserendo i relativi dati negli spazi liberi e, quando presenti diverse opportunità di scelta individuate dalle caselle , selezionando con un apposito segno () i campi d'interesse.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

Allegato D – Modello di Dichiarazione dell'impresa di pesca

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE –
Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.**

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) _____

nato/a a _____ (luogo) _____ (prov.) _____ il _____

residente a _____ (luogo) _____ (prov.) _____ in via _____ n. _____ (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.

D I C H I A R A

In qualità di titolare legale rappresentante Altro _____ (specificare) dell'impresa di pesca di seguito specificata denominata _____ Codice Fiscale _____; Partita IVA _____; n. iscr. INPS/INAIL (o altro Ente) _____ n. iscr. CCIAA _____ di _____;

proprietaria armatrice dell'imbarcazione da pesca _____ denominata _____, numero UE _____, costruita nel _____, _____ (materiale), avente LFT di _____ e GT di _____, dotata di motore _____, costruito nel _____, con potenza massima di esercizio _____ con licenza di pesca n. _____ del _____; abilitata ad operare con i seguenti i sistemi di pesca _____ n _____ ei seguenti compartimenti marittimi della Sardegna (specificare) _____

- che per la stagione di pesca di corallo anno 2013 sull'imbarcazione sopracitata verrà imbarcato in qualità di pescatore/i di corallo:

1) (Cognome e nome) _____



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

2) (Cognome e nome) _____

con il/i quale/i rispettivamente vige il seguente rapporto di lavoro/contrattuale/altro (specificare gli estremi della documentazione comprovante tale rapporto):

1) _____

2) _____

- che la suddetta imbarcazione da pesca è attrezzata con le dotazioni di bordo necessarie per il corretto svolgimento dell'attività di prelievo del corallo in condizioni di sicurezza per gli operatori autorizzati;

(selezionare se pertinente) che la licenza di pesca dell'imbarcazione numero _____ del _____ contiene l'indicazione relativa all'abilitazione dell'imbarcazione quale unità d'appoggio alla pesca subacquea professionale per i seguenti compartimenti marittimi della Sardegna _____

- che la commercializzazione di tutto il corallo raccolto avverrà direttamente a cura dell'impresa di pesca rappresentata nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità di cui in particolare al Decreto ministeriale del 10 novembre 2011 e al Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del 28 dicembre 2011;

- di impegnarsi ad assolvere agli adempimenti connessi con l'istituzione dei porti di sbarco e delle specifiche norme che saranno dettate con riferimento alla tracciabilità delle partite di corallo prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna;

- di essere a conoscenza del divieto di utilizzo del R.O.V. e di detenzione/utilizzo di qualsiasi altro attrezzo per il prelievo del corallo rosso ai sensi della legislazione regionale, della normativa UE e della Raccomandazione della Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo (GFCM/35/2011/2);

- di essere consapevole delle restrizioni relative alla detenzione ed utilizzo di ROV per la perlustrazione dei banchi di corallo rosso consentita in deroga alla Raccomandazione GFCM/35/2011/2 esclusivamente nell'ambito dell'attuazione di progetti di ricerca cui partecipano le università della Sardegna e solo in presenza di osservatori a bordo appositamente individuati nell'ambito di tali progetti e previa comunicazione all'autorità marittima competente;

- di essere disponibile ad accogliere a bordo gli osservatori di cui all'articolo 1 comma 1 lettera d) del presente decreto;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 585/DECA/27

DEL 24.04.2013

- che l'imbarcazione è idonea ad accogliere gli osservatori oltre al personale normalmente imbarcato;
- di non aver violato la normativa vigente in materia di pesca;
- di essere in regola con la normativa vigente relativa agli adempimenti contributivi e di rispettare la normativa sulla sicurezza, la legislazione sul lavoro e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro

luogo e data _____

firma

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e deve essere presentata unitamente alla fotocopia di un documento d'identità.